



COMUNE DI RIARDO

PROVINCIA DI CASERTA

Publicata in data 09/02/2018

Reg. Pubbl. _____

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del Consiglio Comunale)

N° 04 del 07/02/2018

**OGGETTO: Istituzione del Registro delle Disposizioni Anticipate di
Trattamento e Disposizioni di Fine Vita.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio alle ore 11,10 nella sede Comunale il Commissario Straordinario D.ssa Stella Fracassi, nominata con Decreto D.P.R del 15 Maggio 2017 per la provvisoria gestione del Comune di Riardo;

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Strino delibera sull'oggetto l'sopraindicato;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile Area Finanziaria avente ad oggetto " **Istituzione del Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento e Disposizioni di Fine Vita** " che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata.
Ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E DISPOSIZIONI DI FINE VITA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/05/2017,
registrato al protocollo del Comune n.2271 in data 24/05/2017*

PREMESSO CHE:

- la legge 219/2017, all'articolo 4, disciplina l'intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;
- per "*disposizioni anticipate di trattamento*" – di seguito indicate come DAT – si intende, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge 219/2017, un atto con cui "*ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte "esprime" le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari*";
- per "*fiduciario*" si intende, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente "*che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie*";
- nel medesimo articolo 4, comma 6, la legge 219/2017 prevede che le DAT "*sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa*";
- la legge 219/2017, all'articolo 7, reca che "*le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

CONSIDERATO che sempre la legge 219/2017, all'articolo 4, comma 6, dispone che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) "*devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito*";

DATO ATTO che congiuntamente al dettato normativo, emerge una nuova esigenza complessivamente identificabile quale aspirazione all'espressione del cosiddetto "*testamento biologico*", inteso quale interesse del singolo a disporre di sé e del proprio corpo conformemente alle proprie volontà in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità di cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di autodeterminarsi e, quindi, di esprimere il proprio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita;

CONSIDERATO che, sulla base di tali esigenze, il comune di Riardo intende dare un proprio contributo a riscrivere una cultura dei “*diritti*” e ad ampliare concretamente la sfera delle libertà personali e, inoltre, vuole ribadire che la scelta dei diritti civili implica una concreta azione per contrastare ogni forma di discriminazione per cultura, orientamento sessuale, fede religiosa e condizione economica e sociale;

VALUTATO, pertanto, l’interesse di questa Amministrazione, al fine di favorire la cultura dei diritti e di ampliare le libertà personali e le opportunità di scelta del singolo, a consentire le manifestazioni di volontà relative alle disposizioni anticipate di trattamento attraverso l’istituzione del Registro in parola, per acquisire dichiarazioni “*in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari*”;

RITENUTA, inoltre, l’opportunità di dover consentire anche di poter disporre su:

- a) la volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell’assistenza religiosa;
- b) le forme nelle quali adempiere il rito funebre;
- c) la volontà di autorizzare l’utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi;

CONSIDERATO

- che l’art. 13 della Costituzione Italiana afferma che “*la libertà personale è inviolabile*”, sancendo e corroborando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo in scelte personali che lo riguardano;
- che l’art. 32 della Costituzione prevede che: “*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*”;
- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce come il consenso libero e informato del paziente all’atto medico sia considerato un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all’integrità della persona (Titolo 1: Dignità; art. 3: Dignità all’integrità personale);
- che la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001 n. 145, la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (anche detta Convenzione di Oviedo del 1997), nella quale si stabilisce che: “*i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*”;
- che, in questo scenario, l’Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

CONSIDERATO che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Consiglio all’adozione dei regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo schema di “*Regolamento per l’istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento e disposizioni di fine vita*”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il T.U.E.L. n. 267/00, approvato con d.lgs. del 18/08/2000 e s.m.i.;

Per le suddette motivazioni

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse sopra espresse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI APPROVARE** il “*Regolamento per l’istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento e disposizioni di fine vita*” allegato al presente atto che consta di n. 8 articoli, e che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che dalla data di entrata in vigore del Regolamento si intende abrogata ogni altra disposizione precedente in contrasto con lo stesso;
4. **DI DEFINIRE**, con separati e distinti atti, le singole modalità operative per l’attuazione in concreto di quanto disposto con la presente deliberazione;
5. **DI DISPORRE** che sia data notizia dell’adozione del presente Regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale;
6. **DI PUBBLICARE** il Regolamento approvato sul sito istituzionale del Comune e ne;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL Commissario Straordinario
F.to (Fracassi)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D.L 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, sulla odierna delibera.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Stefania Strino



COMUNE di RIARDO
Provincia di Caserta

Piazza Vittoria, 1 81053 Riardo – tel. 0823/981044 – fax. 0823/981088

(CF: 80011310614)

p.iva 01551140617

P.E.C. protocollo.riardo@asmepec.it

Sito web: <http://www.comune.riardo.ce.it>

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL
REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO E DISPOSIZIONI DI FINE
VITA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 7 febbraio 2018

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Registro e tipi di Disposizione

Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

Articolo 3 - Forma delle Disposizioni

Articolo 4 – Fiduciario delle DAT

Articolo 5 - Modalità di tenuta del Registro

Articolo 6 - Cancellazione e modifica delle Disposizioni

Articolo 7 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

Articolo 8 - Pubblicità e informazione

Articolo 1 - Istituzione del Registro e tipi di Disposizione

1. E' istituito presso l'ufficio dello stato civile dell'amministrazione comunale di Riardo un Registro per la raccolta delle scritture private recanti le Disposizioni anticipate di trattamento – di seguito indicate come DAT – e gli allegati ad esse.
2. Il Registro comunale raccoglie, unitamente alle DAT o con atto successivo da allegare alle DAT, le facoltative accettazioni di nomina del fiduciario.
3. Possono essere altresì ricevute le Disposizioni afferenti alla volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa; alle forme con le quali adempiere il rito funebre; alla volontà di autorizzare l'utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi.

Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

- L'iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e volere.
- Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Articolo 3 - Forma delle Disposizioni

1. Gli atti depositati presso il Registro comunale devono rispettare la forma prevista dall'articolo 4 della legge 219/2017, ossia la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente.
2. Per il deposito delle DAT presso il Registro, ai sensi della legge 219/2017, non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.
1. L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del Registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dell'ufficio dello stato civile.

Articolo 4 – Fiduciario delle DAT

2. Con la sua accettazione di nomina, il fiduciario ha diritto a una copia delle DAT del disponente.
3. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle DAT del disponente. In questo caso l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il disponente entro e non oltre 48 ore successive al deposito della revoca di nomina.

Articolo 5 - Modalità di tenuta del Registro

1. L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.
2. Le Disposizioni e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dello stato civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.

3. Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle Disposizioni e di tutti gli atti ad esse allegati, il Comune è tenuto a informare il disponente.
4. Le Disposizioni dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non potranno consentire che alcuno acceda alle Disposizioni, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.
5. Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle Disposizioni e degli atti ad esse allegati depositati.

Articolo 6 - Cancellazione e modifica delle Disposizioni

1. Le Disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate dallo stesso.
2. A fronte di autorizzazione da parte del disponente, l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il fiduciario entro e non oltre 48 ore successive al deposito del rinnovo, modifica o revoca delle DAT.
3. Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.
4. Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle Disposizioni sono allegati a tutti i documenti precedentemente raccolti.

Articolo 7 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4, comma 6.

Articolo 8 - Pubblicità e informazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune provvede a informare, anche attraverso i rispettivi siti *internet*, della possibilità di depositare le DAT e le altre Disposizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento presso il Registro istituito.

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO:

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa. Stella Fracassi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Strino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n...../2018

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio del Comune il 09/02/2018 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24/02/2018 (art. 124 D.L.gs. n. 267/2000).

li 09/02/2018

P. IL MESSO COMUNALE

Nicola Fabozzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Strino

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000 (per dichiarazione di immediata eseguibilità della G.C.)-

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 (per decorrenza termini – 10 gg.)

li 09/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Strino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li 09/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Strino